



COMUNE DI COLONNO PROV. DI COMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 000009 DEL 02.05.2020

Prot. 2251/ 2020
Pubb. 000297/ 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 INERENTE AI CIMITERI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI, IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI STATALI POSTE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID_19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - ✓ 8 marzo 2020 il quale tra le altre misure prevede : “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;
 - ✓ 9 marzo 2020 che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”
 - ✓ 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
 - ✓ 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - ✓ il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- ✓ il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID_19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed, in particolare:

- l'art. 1 comma I lettera d *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto alla presente lettera";*
- l'art. 1 comma 1 lettera e *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*
- l'art. I comma I lettera f *"non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con operatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*
- l'art. I comma I lettera i *"sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*
- l'art. 3 comma I lettera b *"è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità";*

Considerato che il predetto D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio;

Richiamate le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti n. 5/2020 e 6/2020 del 15 aprile 2020, di chiusura al pubblico del cimitero e del parco giochi comunale;

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, con riguardo alle specifiche funzioni e attività di questa Amministrazione, di adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. sopra citato, nel rispetto del limite posto all'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

Ritenuto, conseguentemente, di:

- confermare la chiusura al pubblico del parco giochi comunale fino a cessata emergenza;
- disporre la riapertura del cimitero, con l'invito al rispetto delle prescrizioni vigenti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.;
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti e all'Albo pretorio on line del Comune di Colonno e che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- **la conferma della chiusura al pubblico del parco giochi comunale fino a cessata emergenza.**
- **la riapertura del cimitero nel rispetto delle prescrizioni vigenti anticontagio quali il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie e dei guanti;**

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Como, alla Polizia Locale convenzionata ed al Comando Carabinieri di Tremezzina.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Como entro 60 giorni dalla pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La presente è pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente dal 02.05.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO**Davide Gandola**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. n. 39/1993